

Tassa rifiuti: chiesti 21mila euro, commerciante riminese vince la causa contro il Comune

Cronaca - 26 dicembre 2019 - 06:47



Il Comune di Rimini ha fatto recapitare a un commerciante riminese avvisi di pagamento di oltre 21.000 euro per Tares e Tari, ma il ricorso in primo grado del contribuente ha annullato gli atti. Nessun esborso ulteriore per il riminese, rispetto a quanto già versato di Tares e Tari nel triennio 2013-15, mentre il Comune di Rimini è stato condannato al pagamento di circa 2500 euro di spese giudiziarie per i due distinti ricorsi promossi dal contribuente, il primo relativo all'avviso di accertamento per il pagamento della Tares nel 2013, il secondo riguardante l'avviso di accertamento per la Tari, in merito al biennio 2014-15. La vicenda nasce quando il commerciante, deciso ad ampliare la propria attività, subentrò come affittuario al precedente gestore di un'unità immobiliare. Egli fece dunque fede alle dichiarazioni di quest'ultimo, relativamente alla metratura sulla quale doveva essere applicata il tributo. Pagò dunque in base alle metrature già dichiarate. Il Comune di Rimini gli contestò invece un'altra metratura, più del doppio di quanto precedentemente denunciato, emanando due singoli avvisi di pagamento, il primo (2013) di 5596 euro, il secondo di 16.977 euro (2014-15). E' così iniziata la battaglia legale del commerciante, assistito dall'avvocato Alvaro Rinaldi. La commissione tributaria respinse la richiesta di sospensiva degli atti di pagamento per mancanza del danno irreparabile: in sostanza il contribuente, i cui bilanci societari erano in piena salute, poteva pagare le somme reclamate dal Comune, pur non essendoci ancora una decisione sul merito, sulla validità cioè di quelle somme. La sentenza della commissione tributaria, che ha riconosciuto le ragioni del contribuente ricorrente, è arrivata lo scorso 2 dicembre, tre giorni dopo la prima ingiunzione di pagamento da parte della Sorit (Società Servizi e Riscossioni), per la somma di 5596 euro. Il Comune di Rimini aveva già inviato gli specifici ruoli alla società che si occupa della riscossione del denaro: il fatto che non fosse stata disposta sospensiva dell'esecutività degli atti ha permesso al Comune di agire, ma la pronuncia sul merito della commissione tributaria ha sconfessato le ragioni dell'amministrazione comunale. L'avvocato del contribuente ha fatto leva, nel suo doppio ricorso, anche alla mancanza di contraddittorio preventivo: in sostanza il contribuente non è stato avvertito di una discrepanza tra le metrature denunciate (peraltro dal precedente gestore dell'unità immobiliare) e quelle rilevate dagli uffici comunali. Un sopralluogo sul posto non era più possibile (il riminese infatti aveva dismesso quella seconda sede della propria attività), ma poteva essere esperito il relativo questionario,



come previsto esplicitamente dal decreto legislativo che disciplina l'imposta sui rifiuti, anche se il testo di legge parla di "facoltà" per il Comune e non di obbligo. Ad ogni modo un contraddittorio preventivo avrebbe potuto evitare la querelle giudiziaria, ha rilevato l'avvocato Rinaldi.